

Codice A1414C

D.D. 11 giugno 2021, n. 874

FISIOKINETIK S.N.C. DI ROSSO E DE PALMA - sede legale VIGLIANO BIELLESE (BI), P.zza F. Avogadro di Collobiano 2 - Attività ambulatoriale autorizzata di R.R.F. di 1° livello - Presa d'atto dell'intervenuta variazione della ragione sociale, in FISIOKINETIK DI ANTONELLA DE PALMA E C. S.A.S. .



ATTO DD 874/A1414C/2021

DEL 11/06/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1414C - Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori

OGGETTO: FISIOKINETIK S.N.C. DI ROSSO E DE PALMA - sede legale VIGLIANO BIELLESE (BI), P.zza F. Avogadro di Collobiano 2 – Attività ambulatoriale autorizzata di R.R.F. di 1° livello – Presa d’atto dell’intervenuta variazione della ragione sociale, in FISIOKINETIK DI ANTONELLA DE PALMA E C. S.A.S. .

Premesso che con D.D. n. 785 del 1° dicembre 2017 la Società ROS.DEPA s.n.c. DI ROSSO ALESSANDRO & C., è stata autorizzata all’apertura ed all’esercizio dell’Ambulatorio – denominato FISIOKINETIK – ROS.DEPA - erogante attività privatistica di Recupero e Rieducazione Funzionale di 1° livello extradegenziale, in Vigliano Biellese (BI), con sede operativa in P.zza F. Avogadro di Collobiano 3;

Vista la D.D. n. 147 del 28 febbraio 20219 avente ad oggetto: << ROS.DEPA S.N.C. DI ROSSO ALESSANDRO & C. - Ambulatorio di R.R.F. di 1° livello, sito in VIGLIANO BIELLESE (BI), P.zza F. Avogadro di Collobiano 3 - Presa d’atto dell’intervenuta variazione della ragione sociale in FISIOKINETIK S.N.C. DI ROSSO E DE PALMA . >>;

Vista la PEC – pervenuta all’ufficio del settore competente con prot. regionale n. 12308 del 31 marzo 2021 – ove l’arch. E. Siccardi ha comunicato che << a decorrere dalla data del 24 marzo 2021 è stata variata la ragione sociale della società autorizzata alla gestione della Struttura per il Recupero e la Rieducazione Funzionale di 1° livello (RRF) con sede in Vigliano Biellese (BI) piazza Ferdinando Conte di Collobiano n. 2/3, da FISIOKINETIK S.N.C. a FISIOKINETIK S.A.S. DI ANTONELLA DE PALMA & C. . Rimangono invariati tutti gli altri dati: sede, codice fiscale e partita iva, numero di telefono ed indirizzo e-mail >>;

Vista la visura storica società di persone della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Biella e Vercelli Novara Verbano Cusio Ossola, datata 12 aprile 2021, documento n. T432050815, estratto dal Registro delle Imprese, della Società FISIOKINETIK DI ANTONELLA

DE PALMA & C. S.A.S., ove risulta che, a seguito di iscrizione nel Registro delle Imprese, a far data dal 26 marzo 2021 – con rogito notarile, repertorio n. 171001 in data 24 marzo 2021, redatto dal Notaio Massimo GHIRLANDA – è variata la ragione sociale, ovvero:

da FISIOKINETIK S.N.C. DI ROSSO E DE PALMA

in FISIOKINETIC DI ANTONELLA DE PALMA & C. S.A.S.

rimangono invariati in VIGLIANO BIELLESE (BI):

- sede legale in P.zza F. Avogadro di Collobiano 2 e
- sede operativa in P.zza F. Avogadro di Collobiano 3

- codice fiscale e partita iva 02072800028;

Consultata l'Anagrafe delle Attività Economiche Produttive – Fonte Infocamere – in data 8 giugno 2021, da cui non risultano iscrizioni di procedure concorsuali a carico della società FISIOKINETIC DI ANTONELLA DE PALMA & C. S.A.S., sede legale in VIGLIANO BIELLESE (BI), Piazza F. Avogadro di Collobiano 2;

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 67 comma 1 lettera f del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.” le persone alle quali sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del medesimo decreto non possono ottenere:

“f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;”

- ai sensi dell'art. 88 (commi 4 e 4 bis) del richiamato Decreto Legislativo, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della richiesta e che, decorso il suddetto termine anche in assenza della comunicazione antimafia, è possibile procedere, previa acquisizione dell'autocertificazione con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del medesimo Decreto, salva la revoca dell'autorizzazione nel caso in cui si accerti successivamente la sussistenza di tali cause ostative al rilascio della stessa;

- l'inserimento in procedura Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) della società FISIOKINETIC DI ANTONELLA DE PALMA & C. S.A.S. di Vigliano Biellese (BI) finalizzato all'ottenimento della comunicazione antimafia, è avvenuto in data 3 maggio 2021 e – ad oggi - nessuna comunicazione del Prefetto è stata rilasciata in relazione alla suddetta procedura;

- essendo trascorsi 30 giorni dall'avvio della procedura è possibile procedere al rilascio dell'autorizzazione richiesta previa acquisizione dell'autocertificazione dell'interessato;

- agli atti dell'ufficio competente è presente l'autocertificazione – prot. regionale n. 21303 del 8 giugno 2021 - con la quale la legale rappresentante della società FISIOKINETIC DI ANTONELLA DE PALMA & C. S.A.S. di Vigliano Biellese (BI) ha attestato, in data 4 maggio 2021, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67

del più volte menzionato Decreto;

Viste le dichiarazioni sostitutive dei carichi pendenti e del casellario giudiziale rese ai sensi del DPR 445/2000 in data 4 maggio 2021 dal legale rappresentante della società FISIOKINETIC DI ANTONELLA DE PALMA & C. S.A.S., agli atti, dell'ufficio competente, con prot. regionale n. 21303 del 8 giugno 2021;

Ritenuto che sussistano i requisiti, sulla base dell'istruttoria effettuata, per la presa d'atto dell'intervenuta variazione della ragione sociale in FISIOKINETIC DI ANTONELLA DE PALMA & C. S.A.S. ;

Tutto ciò premesso e considerato,

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n.1-4046 del 17/10/2016;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- art. 194 del T.U.LL.SS. 27/7/1934, n. 1265;
- art. 43 della L. 833/1978;
- art. 3 del D. lgs. n. 29/1993, così come modificato dal D. Lgs. n. 165/2001;
- D.C.R. n. 616-3149 del 22/2/2000 e s.m.i.;
- artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 e s.m.i.;
- D.D. n. 785 del 1° dicembre 2017;
- D.D. n. 147 del 28 febbraio 20219;

DETERMINA

- di prendere atto - per le motivazioni espresse in premessa – dell'intervenuta variazione della ragione sociale in FISIOKINETIC DI ANTONELLA DE PALMA & C. S.A.S., precedentemente Società FISIOKINETIK S.N.C. DI ROSSO E DE PALMA :

rimangono invariati:

- in VIGLIANO BIELLESE (BI): sede legale: in P.zza F. Avogadro di Collobiano 2 e sede operativa: in P.zza F. Avogadro di Collobiano 3;
- codice fiscale e partita iva 02072800028;

- di demandare all'ASL BI, territorialmente competente la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la struttura sanitaria, ai sensi della normativa in materia;

- di incaricare il legale rappresentante della società FISIOKINETIC DI ANTONELLA DE PALMA & C. S.A.S., in VIGLIANO BIELLESE (BI) – codice fiscale e partita iva 02072800028 – titolare

dell'Ambulatorio di R.R.F. di 1° livello extradegenziale di comunicare tempestivamente al Settore competente, ogni variazione di direzione tecnica e di attrezzature principali e modificazioni permanenti dell'orario di apertura e dell'impegno orario del Direttore tecnico; di presentare preventivamente istanza per ogni eventuale elemento di variazione di titolarità e locali d'esercizio, nonché di richiedere autorizzazione per ogni eventuale elemento di variazione al presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ovvero ancora al giudice ordinario per la tutela dei diritti soggettivi entro i termini di prescrizione previsti dal codice civile. In tutti i casi il termine decorre dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Funzionario estensore
Dott.^{ssa} Lorella Villa

LA DIRIGENTE (A1414C - Regole del SSR nei rapporti con i
soggetti erogatori)
Firmato digitalmente da Silvia Martinetto